

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012

821ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati presentati da parte del Governo l'emendamento 2.1000 e da parte dei Relatori gli emendamenti 2.2000, 2.0.1000, 3.1000 e 3.2000.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai predetti nuovi emendamenti e agli emendamenti già presentati in precedenza dai Relatori per domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 9.

Conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 2.35, 2.60, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.81, 2.85, 2.94, 2.96, 2.97, 2.104, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.148, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.362, 2.364, 2.365, 2.368, 2.369, 2.373, 2.381, 2.382, 2.383, 2.384, 2.385, 2.386, 2.387, 2.388, 2.389, 2.392, 2.399, 2.400, 2.405, 2.406, 2.407, 2.409, 2.415, 2.0.9, 2.0.32 e 2.0.38.

Dichiara altresì inammissibili, per carenza di copertura finanziaria, gli emendamenti 2.1, 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.36, 2.53, 2.54, 2.55, 2.57, 2.58, 2.61, 2.63, 2.64, 2.68, 2.69, 2.79, 2.80, 2.87, 2.90, 2.101, 2.105, 2.106, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.140, 2.152, 2.153, 2.157, 2.159, 2.164, 2.165, 2.166, 2.169, 2.177, 2.187, 2.189, 2.191, 2.193, 2.194, 2.202, 2.204,

2.221, 2.226, 2.244, 2.268, 2.272, 2.276, 2.282, 2.286, 2.290, 2.291, 2.303, 2.304 , 2.305, 2.306, 2.315, 2.334, 2.336, 2.338, 2.339, 2.346, 2.348, 2.366, 2.377, 2.394, 2.398, 2.418, 2.420, 2.426, 2.431, 2.432, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.31, 2.0.33, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.39 e 2.0.40.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) presenta l'emendamento 2.1 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di decidere sulla richiesta testé avanzata.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.1 (testo 2).

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) aggiunge la propria firma e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.6, in materia di blocco delle procedure esecutive nel settore sanitario campano.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.6.

Su richiesta della senatrice [CARLONI](#) (PD) viene altresì accantonato l'emendamento 2.8 *bis*.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) aggiunge la propria firma e chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.9 e 2.11 in materia di rapporti tra Anas e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.9 e 2.11.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.16.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.16.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.17 sottoponendolo all'attenzione del Governo e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.17.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) ritira gli emendamenti 2.31 e 2.32.

Su richiesta del senatore [VACCARI](#) (LNP) viene quindi accantonato l'emendamento 2.33.

Il senatore [GRILLO](#) (PdL) chiede chiarimenti sull'emendamento a propria firma 2.35 e il presidente [AZZOLLINI](#) fa presente che la proposta è stata dichiarata inammissibile per estraneità della materia.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) aggiunge la propria firma e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.38.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) aggiunge a sua volta la firma all'emendamento 2.38.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.38.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.39 e ne chiede l'accantonamento. L'emendamento affronta il tema dell'utilizzo dei contratti di partenariato pubblico-privato mediante il meccanismo del credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) si associa alla richiesta di accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.39.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*PdL*) illustra gli emendamenti 2.41 e 2.44, sullo sviluppo delle piattaforme logistiche e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.41 e 2.44.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) presenta l'emendamento 2.45 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.45 (testo 2).

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) fa presente che l'emendamento a propria firma 2.46 ha contenuto identico all'appena riformulato emendamento 2.45 (testo 2), già accantonato dalla Commissione.

Viene quindi accantonato anche l'emendamento 2.46.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) riformula l'emendamento 2.47 nella proposta 2.47 (testo 2).

La senatrice [BASTICO](#) (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.50 in materia di patto di stabilità.

Ha quindi la parola il senatore [GRILLO](#) (*PdL*) per illustrare l'emendamento 2.52. La proposta trae origine dall'introduzione della tassa sullo stazionamento a carico dei natanti, che aveva sin dalla prima applicazione determinato un consistente spostamento di imbarcazioni dai porti italiani a favore di quelli stranieri. Tale imposta era quindi stata modificata ricollegando il presupposto al possesso del natante. In tal modo, tuttavia, il previsto gettito era stato solo in minima parte percepito, e ciò in ragione della mancanza in Italia di un archivio telematico delle imbarcazioni, presupposto indispensabile per la riscossione. Caldeggia pertanto l'accoglimento dell'emendamento, che sopperisce proprio alla carenza di un'anagrafe centralizzata gestita informaticamente in Italia, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.52.

Il senatore [GRILLO](#) (*PdL*) interviene poi per chiedere chiarimenti sull'emendamento 2.53 a firma del senatore De Sena.

Il presidente [AZZOLLINI](#) fa presente che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile per carenza di copertura.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.88.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.88.

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) chiede poi di accantonare l'emendamento 2.90, già dichiarato inammissibile, per permettere la riformulazione.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.90 per consentirne la riformulazione.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 2.99, sull'imposizione fiscale nel settore della pesca, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.99.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.107 sempre in materia di sostegno al settore della pesca e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) aggiunge la firma all'emendamento 2.107.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.107.

Il senatore [VIESPOLI](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) riformula gli emendamenti 2.119 e 2.120 nell'unica proposta emendativa 2.119 e 2.120 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.119 - 2.120 (testo 2).

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento a propria firma 2.119 *bis*.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 2.119 *bis* la senatrice [PINOTTI](#) (PD) e il senatore [ANDRIA](#) (PD), il quale fa presente che si intende aggiunta altresì la firma dei sottoscrittori dell'emendamento 2.121, ovverosia delle senatrici Pignedoli, Antezza, Bertuzzi e Mongiello e dei senatori Pertoldi e Randazzo.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.119 *bis*.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) aggiunge la propria firma e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.141.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.141.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) illustra l'emendamento 2.147, che tende a favorire il pensionamento e la fruizione dei periodi di congedo per i lavoratori con figli affetti da disabilità gravi, sottolineando come tale problematica rivesta grande delicatezza e rilievo.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 2.147 le senatrici [PINOTTI](#) (PD) e [SPADONI URBANI](#) (PdL).

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.147.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) propone quindi di accantonare l'emendamento 2.154 in materia di ospedali psichiatrici.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.154.

Il relatore [TANCREDI](#) (PdL) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.160.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) rileva a sua volta come la proposta emendativa dei relatori rivesta particolare delicatezza poiché tende a reperire risorse per far fronte al finanziamento dell'assicurazione sociale per l'impiego. Tale problematica deve essere affrontata superando le diverse posizioni delle parti politiche eventualmente anche mediante un'ipotesi differente da quella prefigurata dall'emendamento, purché si appresti idonea tutela ai lavoratori.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) condivide l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento 2.160, soprattutto ove si consideri che nel prossimo anno la congiuntura economica porterà con ogni probabilità ad un aggravio del problema occupazionale in Italia, con conseguente maggiore ricorso alla cassa integrazione. Nell'associarsi quindi alla finalità di far fronte agli ammortizzatori sociali per i lavoratori, fa tuttavia presente come la copertura finanziaria individuata dall'emendamento debba essere attentamente verificata per non incidere sul bilancio degli enti previdenziali. Sarebbe a suo avviso preferibile individuare un diverso finanziamento a valere sui risparmi di spesa per le pubbliche amministrazioni.

Il presidente [AZZOLLINI](#) osserva che il contenuto proprio della legge di stabilità riguarda proprio tematiche come quella affrontata dall'emendamento 2.160.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) illustra poi e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.162.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.162.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) illustra quindi l'emendamento 2.167 che assegna maggiori risorse finanziarie all'Autorità garante per l'infanzia, chiedendone l'accantonamento.

Le senatrici [PINOTTI](#) (PD), [BAIO](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), [SOLIANI](#) (PD), [CARLONI](#) (PD) e [MANCUSO](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.167.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.167.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) illustra quindi l'emendamento 2.168, facendo presente che esso tratta delle associazioni di combattenti, tema già trattato da altri emendamenti già accantonati.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.176.

I RELATORI ritirano quindi l'emendamento 2.186.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) riformula l'emendamento 2.189 in un testo 2, chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.189 (testo 2).

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) preso atto della dichiarata inammissibilità per carenza di copertura dell'emendamento 1.191, si riserva di presentare a sua volta una proposta sulla medesima materia del reclutamento della dirigenza scolastica con diverso finanziamento.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) illustra l'emendamento 2.192 sul personale precario del comparto scolastico, volto a favorire l'inserimento di coloro che hanno maturato il maggior numero di anni di insegnamento, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.192.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) riformula poi l'emendamento 2.193, chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.193 (testo 2).

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) illustra gli emendamenti 2.199 e 2.200, di cui è primo firmatario, che trattano del personale degli enti per la ricerca nel campo dell'agricoltura, recentemente oggetto di riordino, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.199 e 2.200.

Interviene quindi il senatore [MILANA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) per illustrare l'emendamento 2.206 che attribuisce un finanziamento a favore del Comitato italiano paraolimpico, chiedendo l'accantonamento della proposta.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.206.

Il senatore [FOSSON](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra l'emendamento 2.211 sul collegamento ferroviario Chivasso-Aosta e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) aggiunge la firma all'emendamento 2.211.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.211.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) chiede poi l'accantonamento dell'emendamento 2.212.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.212.

Il senatore [FERRARA](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.216 volto ad attribuire un finanziamento per il trattamento dei lavoratori socialmente utili del comparto scuola.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.216.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.217.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.217.

La senatrice MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 2.218. La proposta tende ad accordare un finanziamento per quegli enti assistenziali e di volontariato di ridotte dimensioni che non dispongono di fondi sufficienti per sollecitare la destinazione della quota del cinque per mille sull'imposta sul reddito. L'emendamento stabilisce anche che i soggetti ammessi al riparto diano conto dell'utilizzo delle somme attribuite. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.218.

Interviene incidentalmente il senatore [MORANDO](#) (PD) per sottolineare come le disponibilità di 315 milioni di euro recate dal Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili già deve essere ripartito per le finalità indicate nell'elenco 3 al disegno di legge di stabilità e che l'aggiunta di ulteriori destinazioni porta inevitabilmente alla decurtazione di alcune di quelle già previste.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiarisce altresì che l'eventuale approvazione di emendamenti finanziati sul suddetto fondo comporta una aggiornata analisi della capienza.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) aggiunge la propria firma e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.219.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.219.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) illustra quindi e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.224, sul finanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.224.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 18,05.

La senatrice [BAIO](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 2.225, in materia di giochi pubblici e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.225.

La senatrice [GERMONTANI](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 2.235, relativo alla revisione delle tariffe per l'assistenza termale, chiedendo l'accantonamento dello stesso.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.235.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL), dopo aver illustrato la proposta emendativa 2.240, inerente all'Istituto nazionale di genetica molecolare, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.240.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.242, riguardante il Fondo per il funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La senatrice [SOLIANI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.247, volto a concedere un contributo a favore della fondazione EBRI, chiedendo l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 2.247 i senatori Andria, Barbolini, Bastico, Pinotti, nonché tutti i componenti del Gruppo del Partito democratico in Commissione bilancio.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.247.

Il senatore [VITA](#) (PD) illustra la proposta emendativa 2.248, relativa al Fondo unico dello spettacolo.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.250, soffermandosi sui contenuti e sulle finalità di tale proposta emendativa e chiedendone poi l'accantonamento.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) manifesta la propria condivisione rispetto alla disciplina contemplata nell'emendamento 2.250, a cui aggiunge la propria firma.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.250.

Il senatore [PEGORER](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 2.251, finalizzato a destinare ulteriori risorse ai territori colpiti dal sisma verificatosi nella regione Abruzzo nell'aprile del 2009, chiede l'accantonamento di tale proposta emendativa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.251.

Dopo che il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) ha illustrato l'emendamento 2.253, la Commissione conviene di accantonare le proposte emendative 2.253, 2.254, 2.255 e 2.256.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (PdL) ritira l'emendamento 2.263.

Il senatore [ZANETTA](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.266, atto a prospettare misure in relazione agli eventi atmosferici che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola nell'agosto 2012, chiedendo l'accantonamento di tale proposta emendativa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.266.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti 2.270 (testo 2) e 2.271 (testo 2).

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.273, volto ad autorizzare un contributo a favore dell'ENEA, chiedendo l'accantonamento dello stesso.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.273.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) chiede al Presidente di riesaminare l'inammissibilità dichiarata relativamente all'emendamento 2.282.

Il [PRESIDENTE](#), rivedendo l'inammissibilità pronunciata in precedenza relativamente all'emendamento 2.282, dichiara l'ammissibilità della proposta emendativa in questione.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) ritira poi l'emendamento 2.282.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.283, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.283 e 2.284 (testo 2).

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) e [ZANETTA](#) (PdL) aggiungono la propria firma alla proposta 2.284 (testo 2).

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) chiede al Presidente una revisione del giudizio di inammissibilità dichiarato rispetto all'emendamento 2.286.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la dichiarazione di inammissibilità relativamente alla proposta emendativa 2.286, esplicitando le ragioni sottese a tale valutazione.

Il senatore [PEGORER](#) (PD) illustra l'emendamento 2.287 e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.287.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.288, finalizzato al potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria abruzzese.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.288.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) chiede al Presidente una revisione della dichiarazione di inammissibilità pronunciata rispetto all'emendamento 2.290, preannunciando una riformulazione di tale proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di decidere sull'ammissibilità una volta esaminata la riformulazione.

L'emendamento 2.290 viene quindi accantonato, in attesa di una riformulazione.

Su richiesta del senatore [LATRONICO](#) (PdL), la Commissione conviene di accantonare la proposta emendativa 2.292.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.298, soffermandosi sui contenuti e sulle finalità di tale proposta emendativa e chiedendo l'accantonamento della stessa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.298.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.312, chiedendo l'accantonamento dello stesso.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.312.

Dopo che il senatore [VACCARI](#) (LNP) ha illustrato l'emendamento 2.318 e ne ha richiesto l'accantonamento, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.318.

Il senatore [FANTETTI](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.333, finalizzato a far fronte agli impegni derivanti dal semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea del 2014, chiedendo l'accantonamento della proposta emendativa in questione.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.333.

La senatrice [GERMONTANI](#) (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) illustra l'emendamento 2.337, finalizzato ad armonizzare alla legislazione europea la normativa nazionale in materia di mobilità sostenibile e di qualità dell'aria, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.337.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.344, soffermandosi sui contenuti e sulle finalità sottese allo stesso, e ne chiede poi l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.344.

Dopo che la senatrice [PINOTTI](#) (PD) ha illustrato l'emendamento 2.345, il senatore [VITA](#) (PD) illustra l'emendamento 2.354, evidenziando che lo stesso reca misure a favore del cinema italiano e chiedendo l'accantonamento di tale proposta emendativa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.354.

Il senatore [VITA](#) (PD) illustra l'emendamento 2.356, volto ad incrementare il contributo annuo a favore della società "Dante Alighieri", e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.356.

La senatrice [CARLONI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.359, soffermandosi sui contenuti dello stesso.

La senatrice [BASTICO](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 2.360, chiede l'accantonamento dello stesso.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.360.

La senatrice [ADAMO](#) (PD) dopo aver illustrato l'emendamento 2.371, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.371.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.391, finalizzato a sostenere l'attività di ricerca sulle malattie del pancreas, e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.391.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) dopo aver illustrato l'emendamento 2.401, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.401.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) illustra l'emendamento 2.416, relativo alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà pubblica, finalizzata a consentire il rilancio delle attività in questione.

Il senatore [VITA](#) (PD) illustra la proposta emendativa 2.417, chiedendo l'accantonamento della stessa.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.417.

Il senatore [ZANETTA](#) (PdL) chiede la revisione della dichiarazione di inammissibilità adottata riguardo all'emendamento 2.420, prospettando un testo corretto di tale proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#), modificando l'avviso espresso in precedenza, dichiara l'ammissibilità dell'emendamento 2.420 (testo corretto).

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.420 (testo corretto).

Il senatore [ZANETTA](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.422 e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.422.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) illustra la proposta emendativa 2.424, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [ZANETTA](#) (PdL) chiede poi di accantonare l'emendamento 2.425.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.424 e 2.425.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge di stabilità vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative volte ad inserire disposizioni aggiuntive dopo l'articolo 2.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) illustra l'emendamento 2.0.1, soffermandosi sulle disposizioni di proroga prospettate nello stesso e sulle finalità perseguite attraverso tali norme.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 2.0.1.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.0.7, mentre l'identico emendamento 2.0.8 viene ritirato, con l'accordo in base al quale i firmatari di quest'ultima proposta aggiungeranno la propria firma all'emendamento 2.0.7.

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi rispetto all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 19,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3584](#)

2.2000

I RELATORI

All'articolo 2, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

22-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

22-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

22-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22-septies. La facoltà di cui al comma 22-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-ter.

22-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 22-ter, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

22-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

22-terdecies. Qualora, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui al comma 22-ter, si renda disponibile contribuzione relativa a periodi precedenti tale decorrenza che possa influire per l'accertamento del diritto e che determini la perdita dei requisiti di cui al comma 2, la pensione è revocata dalla decorrenza originaria."

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011 ovvero una contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita; nonché da almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

2. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.

3. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori

possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza della condizione di cui al comma 1, lettera a), di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.

5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare è approvato il modello indicato al comma 4, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data

notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

10. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".

11. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012";

b) dopo le parole "Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014" sono aggiunte le seguenti: da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione".

12. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.".

3.1000

I RELATORI

All'articolo 3, dopo il comma 39, inserire i seguenti:

"39-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

39-ter. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

39-quater. Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

39-quinquies. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

39-sexies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

39-septies. Con il decreto di cui al comma 39-quinquies sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

39-octies. Il Comitato elabora annualmente criteri:
di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;

di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

39-novies. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

39-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 39-sexies a 39-novies si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

39-undecies. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, fermi comunque i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché alle società del Sistema Informativo della Fiscalità, non si applicano altresì le ulteriori disposizioni del presente articolo.

39-duodecies. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole *"la direzione della giustizia tributaria e"* sono soppresse;

le parole *"sono trasferite"* sono sostituite dalle seguenti *"è trasferita"*;

le parole *"gli attuali titolari"* sono sostituite dalle seguenti *"l'attuale titolare"*;

le parole da *"direzione legislazione"* fino a *"ad esercitare"* sono sostituite dalla seguente *"esercita"*;

le parole *"coordinamento della"* sono soppresse."

3.2000

I RELATORI

All'articolo 3, dopo il comma 39, è inserito il seguente:

"39-bis. Al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente; "1. 1. Con l'eccezione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti non commerciali di cui al successivo articolo 17,

l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili non distribuiti, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3, e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.";

2) al comma 2, alinea, le parole: "A tal fine è", sono sostituite dalle seguenti: "E' comunque", e la parola: "anche" è soppressa;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Una quota, non superiore al 50%, dell'utile netto di esercizio conseguito dall'impresa sociale può essere distribuita agli enti di cui al successivo articolo 4, comma 3, eventualmente presenti nel capitale sociale e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione allo stesso, fermi restando, con riferimento a detti enti, i limiti e i divieti previsti nel medesimo articolo 4 e in altra parte del presente decreto.";

b) all'articolo 5, la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento."."

1.406 (testo 2)

BAIO

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

"96-bis. Al fine di accelerare e qualificare il processo di riordino delle reti ospedaliere e la razionalizzazione delle relative risorse:

al comma 3 dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole dall'inizio fino a: "Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri generali per la determinazione a livello nazionale delle funzioni assistenziali e della loro remunerazione massima sono stabiliti e aggiornati con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute";

all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2013, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2013".

2.1 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 600;

2014: - 600;

2015: - 600.

2.45 (testo 2)

MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per il finanziamento di progetti, attività e lavori del collegamento autostradale Pedemontana piemontese è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 80.000

2.47 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica "*sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento*" è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: - 10.000

2.189 (testo 2)

CARLONI, VIESPOLI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

"27-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche per importi superiori a 300 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2013.";

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

2.193 (testo 2)

CARLONI, VIESPOLI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

"27-bis. A decorrere dall'anno 2013, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche per importi superiori a 300 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2013.";

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

2.119-2.120 (testo 2)

VIESPOLI, CARLONI

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

"27-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

27-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 27-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

27-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 27-bis e 27-ter, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il Fondo di cui al comma 27-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. Il predetto Fondo può essere rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

27-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *27-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *27-ter*.

27-septies. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *27-bis* sono completati entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.";

conseguentemente,

all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono soppressi i commi 13 e 14.

2.420 (testo corretto)

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«*43-bis.* A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma *43-quater*.

43-ter. All'individuazione dei progetti di cui al comma *43-quater*, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-quater. Il decreto di cui al comma *43-ter* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma *43-bis*, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
 - 1. Club alpino italiano (CAI);
 - 2. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
 - 3. Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
 - 4. Collegio nazionale dei maestri di sci;

43-quinquies. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

43-*sexies*. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

43-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».